



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Presidente
- Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Prof. Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Spennacchio Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 21 marzo 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con raccomandata del 7 ottobre 2011, la ricorrente e il coniuge della stessa formalizzavano reclamo all'intermediaria con la quale intrattenevano un rapporto di conto corrente, per chiedere il risarcimento del danno che il protesto di due assegni fatto levare dalla banca aveva loro arrecato.

Riferivano di aver smarrito in data 8 maggio 2010 un libretto di assegni appoggiato su detto conto e di avere conseguentemente prontamente richiesto il blocco cautelativo dei titoli. Informati del fatto che tra il 17 e il 21 febbraio 2011 erano stati presentati per l'incasso due degli assegni bloccati per un importo complessivo di € 984,00, provvedevano a sporgere immediatamente denuncia alla locale Stazione dei Carabinieri e a darne pronta comunicazione alla banca. Ciò nonostante, questa procedeva il 22 e il 28 febbraio 2011 a far levare due protesti contro i correntisti con la dicitura *"assegno smarrito/rubato con firma illeggibile e non corrispondente allo specimen"*.

Lamentavano di essersi conseguentemente visti rifiutare da altro istituto la concessione di un mutuo per l'acquisto di un immobile e di avere quindi presentato istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 4 della legge n. 77 del 1955 alla competente Camera di Commercio, che vi aveva provveduto.

Rispondeva la banca, sostenendo di avere operato legittimamente, costituendo il protesto un atto dovuto in quanto finalizzato a sancire la fine della circolazione del titolo e a consentire al creditore l'esercizio del diritto di regresso verso i coobbligati. Precisava che per tali ragioni la relativa levata nei confronti dell'incolpevole titolare del conto corrente doveva ritenersi pienamente legittima anche in caso di assegno smarrito o sottratto e falsamente sottoscritto, con la conseguenza che la Camera di Commercio non avrebbe neppure potuto procedere alla cancellazione dell'annotazione dal Registro. Il correntista sarebbe comunque stato tutelato dalla precisazione dei motivi non infamanti per i quali il



protesto era levato, ferma restando la possibilità di esperire ricorso ex art. 700 cod.proc.civ. per ottenere comunque la cancellazione dell'annotazione.

Rigettava quindi la richiesta di risarcimento del danno, sostenendo che questo neppure avrebbe potuto sussistere in virtù della precisazione dei motivi non infamanti per i quali il pretesto era stato levato.

Insoddisfatta della risposta ricevuta, la cliente, sempre unitamente al coniuge cointestatario del conto, adiva l'Arbitro Bancario Finanziario con ricorso pervenuto l'11 luglio 2012.

Ribadendo le circostanze già fatte valere con il reclamo, metteva in evidenza come il pretesto fosse stato levato senza neppure preavvertire i correntisti, che, se debitamente informati, avrebbero potuto perfino decidere di onorare comunque gli assegni pur di evitare di comparire nel Registro informatico dei protesti.

Confermava inoltre di essersi in conseguenza del protesto vista rifiutare la concessione di un mutuo necessario per poter acquistare un immobile, in adempimento di un preliminare prevedente una caparra penitenziale, e altresì di un prestito al consumo.

Formulava, quindi, domanda di risarcimento del danno subito.

Allegava al ricorso copia della corrispondenza scambiata in fase di reclamo, della richiesta di blocco cautelativo degli assegni sottoscritta dal coniuge in data 8 maggio 2010, della comunicazione e-mail inviata a questo dalla banca il 21 febbraio 2011 per informarlo dell'avvenuta presentazione di uno degli assegni bloccati recante firma dubbia e invitarlo quindi a sporgere denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, della denuncia di smarrimento dei titoli conseguentemente presentata il medesimo giorno ai Carabinieri, nonché dei due protesti levati ad istanza dell'intermediaria. Produceva inoltre una visura camerale dalla quale risultava il protesto, nonché copia delle istanze di cancellazione conseguentemente presentate alla competente Camera di Commercio e dei relativi provvedimenti di accoglimento e quindi di cancellazione delle annotazioni. Versava infine agli atti un modulo non sottoscritto di richiesta di concessione di un prestito e una dichiarazione di provenienza anonima di mancato accoglimento di richiesta.

L'intermediaria faceva pervenire le proprie controdeduzioni, con le quali ripercorreva i fatti in linea con la ricostruzione operata dalla ricorrente, ma ribadendo la legittimità del proprio operato. Sosteneva, infatti, che, ove venga presentato all'incasso un assegno bancario, di cui sia stata denunciato il furto o lo smarrimento, recante una firma non autorizzata ma non identificabile, il protesto deve essere levato comunque e il nominativo inserito non può essere che quello del titolare del conto corrente al quale il titolo afferisce.

Sottolineava come le stesse produzioni avversarie permettessero di rilevare la correttezza della causale riportata, ossia *"irregolarità dell'assegno – assegno denunciato smarrito o rubato – assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen"*. Richiamava a sostegno della propria posizione sia alcuni precedenti giurisprudenziali, anche della Corte Costituzionale, nonché le prescrizioni della Circolare del Ministero dell'Industria n. 3512/c del 30 aprile 2001.

Eccepiva, infine, come nessuna prova avesse fornito la ricorrente circa il mancato ottenimento di finanziamenti a causa dell'annotazione in esame, e comunque del danno che sosteneva di avere sofferto, ferma comunque la sua non imputabilità alla resistente.

Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda formulata con il ricorso.

Oltre a documenti già agli atti, produceva copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto con i correntisti.

DIRITTO

La vertenza in esame attiene alla legittimità della levata di protesto nei confronti del titolare del conto corrente cui il titolo afferisce, in caso di presentazione per l'incasso di assegni bancari smarriti o sottratti, recanti firma di traenza non leggibile e comunque non identificabile con quella del correntista.

La ricorrente non contesta tanto la necessità del protesto in sé, quanto gli effetti infamanti che la levata nei confronti dell'incolpevole titolare del conto corrente può comportare, facendo pertanto valere il diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza di un simile protesto, considerato illegittimo.

La resistente, nell'affermare la necessità di levare il protesto per eliminare il titolo dalla circolazione, ma soprattutto per non pregiudicare le azioni spettanti al beneficiario nei confronti di eventuali coobbligati, sostiene che il nominativo inserito non possa che essere quello del titolare del conto corrente al quale inerisce la convenzione di assegno, qualora la sottoscrizione non sia leggibile o identificabile.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, ove la firma apposta sul titolo rubato sia leggibile e rechi un nome diverso da quello del titolare del conto, l'istituto di credito debba dichiarare al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto è soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno e che tra firmatario e titolare del conto non intercorre alcun rapporto negoziale o legale opponibile all'istituto stesso. In caso contrario il protesto sarebbe erroneo e la banca ne sarebbe responsabile verso il correntista (cfr. tra le tante Cass. 31 maggio 2012, n. 8787). La levata del protesto nei confronti del nominativo risultante dalla sottoscrizione è sufficiente, infatti, a garantire il regresso nei confronti dei coobbligati (cfr. Cass. 30 agosto 2007, n. 18316).

Qualora, invece, la firma non sia leggibile o comunque non sia conforme a quella del correntista, pur recandone il nome, il protesto deve essere levato nei confronti di del correntista stesso (cfr. Trib. Napoli 12 novembre 1988, sul solco di Cass. n. 2936 del 1974).

Pertanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 1994 richiamata dalla resistente ritiene che la comunicazione dei motivi del rifiuto di pagamento o le successive rettifiche realizzino un trattamento differenziato tra debitori colpevoli o incolpevoli, fermo restando il potere dell'Autorità Giudiziaria di ordinare la cancellazione del protesto.

Non va inoltre dimenticato che la Circolare del Ministero dell'Industria n. 3512/C del 30 aprile 2001, nell'individuare le causali da utilizzare per rifiuto di pagamento assegni bancari, ha indicato che, in caso di titolo denunciato come smarrito e rubato, il protesto debba essere levato nei confronti del correntista, in presenza di "*assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen*".

Nel caso in esame è pacifico che il protesto sia stato levato con la causale "*assegno smarrito/rubato con firma illeggibile e non rispondente allo specimen*".

Allo stato, quindi, in base alla situazione sopra delineata, in linea con l'orientamento già espresso dall'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. decisione del Collegio di Napoli n. 596 del 23 marzo 2011), ritiene il Collegio che non possa ravvisarsi nel caso in esame una responsabilità dell'intermediaria, e non possa accogliersi la domanda formulata dalla ricorrente al risarcimento dei danni, che comunque, a prescindere dalla loro imputabilità alla resistente, non sono stati in alcun modo provati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA